

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda 22/9/42 con la quale la S.A.I.C.I. Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione della Cellulosa Italiana, con Sede in Milano, chiede, a sensi dell'art. 9 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8/10/31 N. 1604, il permesso di versare nelle acque del canale Banduzzi i rifiuti industriali del proprio stabilimento sito in Torviscosa.-

Visto la nota 8.5.43 N. 1470 con la quale il Commissariato Generale per la Pesca, nell'impartire istruzioni a sensi del citato art. 9, autorizza la concessione di un permesso provvisorio, con riserva del rilascio del permesso definitivo appena da parte della richiedente saranno ultimati i lavori per il sistema di depurazione:

Visto l'art. 9 del T.U. approvato con R.D. 8/10/31, N. 1604.-

d e c r e t a

Alla su mentovata SAICI - Società Anonima Agricola Industriale, si concede il permesso in via provvisoria di versare le acque del canale Banduzzi i rifiuti industriali del proprio stabilimento sito in Torviscosa, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

I) di eseguire analisi mensili delle acque di lavaggio per accertare:

- a) la quantità di fibre trattenibili per filtrazione dei campioni, espressa in milligrammi/litro,
- b) la quantità di sostanza organica disciolta (col metodo di ossidazione al permanganato)
- c) la reazione attuale dell'ambiente (esponente di Soerensen Fr)
- d) la durezza totale dell'acqua.

I campioni dovranno essere prelevati simultaneamente nelle seguenti località;

- 1) nel fiume Taglio, a monte del ponte ferroviario,
- 2) nel fiume Taglio, a 500 metri a valle della confluenza col Nuovo canale industriale,
- 3) a valle dell'idrovora Belvat.

I dati di analisi dovranno venir comunicati a questa R. Prefettura e al Consorzio per la Tutela delle Pesca di Trieste, il quale si riserva di eseguire analisi dirette, nei periodi che si terrà più opportuni, a spese della Società.

II) Di eseguire entro sei mesi dalla notifica della presente nota il sistema di depurazione prescelto per la eliminazione delle sostanze organiche dalle liscivie di caldria, mediante la costruzione di un impianto di epurazione.-

III) All'Autorità concedente è riservata la facoltà di revocare il presente permesso provvisorio e di modificarlo, nonché di imporvi altra modificazione.-

IV) Il presente permesso è altresì subordinato alla osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore della pesca.-

V) Il Podestà di Torviscosa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.-

Udine, li 24 settembre 1943.

IL PREFETTO
F. FRADELLA